

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali
e della Pubblica Istruzione

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali
e Ambientali e dell' Educazione Permanente
Servizio Tutela

Prot. N. 39503 del 20 aprile 2007

OGGETTO: Relazione paesaggistica.

CIRCOLARE n. 12

Alle Soprintendenze per i Beni
culturali ed ambientali
LORO SEDI

Al Parco Archeologico della Valle dei Templi
AGRIGENTO

E p.c. All'Ufficio di diretta collaborazione dell'On.Assessore
SEDE

Dal 1 gennaio 2007, le istanze di autorizzazione paesaggistica devono essere necessariamente accompagnate dalla relazione paesaggistica, i cui contenuti, criteri e finalità sono riportati nell'allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005.

La Relazione Paesaggistica, necessaria per la verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi, *“costituisce il documento essenziale per le valutazioni della conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani paesaggistici ovvero del piano urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed è a corredo dell'istanza di autorizzazione paesaggistica”*, e, in attuazione del III comma dell'articolo 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è obbligatoria per gli interventi da realizzare in zone sottoposte a tutela ambientale.

Nell'ordinamento regionale, i contenuti e lo schema della relazione paesaggistica sono stati individuati con il decreto dell'Assessore regionale dei Beni culturali ed ambientali n. 9280 del 28 luglio 2006, che ha elencato, altresì, in conformità a quanto già disciplinato dal citato D.P.C.M. del 12.12.2005, le tipologie di intervento, che determinano una rilevante modificazione del paesaggio e per le quali è richiesta la presentazione di una relazione paesaggistica nella forma e con le modalità previste al punto 4 dello schema allegato al D.A. n. 9280/06.

Si tratta, cioè, dei seguenti interventi:

Interventi e/o opere a carattere areale quali

- Complessi sportivi, parchi tematici;
- Insediamenti residenziali, turistici, residenziali - turistici, commerciali, direzionali e produttivi;
- Campeggi e caravaning;
- Impianti, agricoli, zootecnici e di acquicoltura con esclusione degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lett.c) del Codice;

- Impianti per la produzione energetica, di termovalorizzazione, di stoccaggio;
- Dighe, sbarramenti ed invasi;
- Depositi di merci o di materiali;
- Infrastrutture portuali ed aeroportuali,
- Discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti.
- Attività minerarie di ricerca ed estrazione
- Attività di coltivazione di cave e torbiere
- Attività di escavazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi

e **Interventi e/o opere a carattere lineare o a rete**, ovvero:

- opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie;
- reti infrastrutturali;
- torri, tralicci, ripetitori per la telecomunicazione, impianti eolici;
- impianti di risalita;
- interventi di sistemazione idrogeologica;
- sistemi di adduzione idrica, gasdotti
- interventi di urbanizzazione primaria.

La documentazione richiesta ed i contenuti che la relazione paesaggistica dovrà presentare evidenziano il nuovo ruolo che assume la figura del progettista, non più passivo nei confronti della tutela paesaggistica, ma attivo e propositivo nell'individuare soluzioni mitigative dell'impatto ambientale e nel motivare scelte progettuali consapevoli dei costi paesaggistici da sopportare.

In assenza della relazione paesaggistica, il progetto, in sostanza, risulterebbe privo della dimostrazione di conformità agli scopi di tutela; essa, quindi, dovrà ritrarre in maniera esaustiva lo stato dei luoghi, inteso come contesto paesistico (agricolo, urbano periurbano, insediativo, ecc), e l'area oggetto di intervento (inteso dal punto di vista morfologico: costiero, pianura, fluviale, ecc) prima dell'esecuzione delle opere e dopo tale esecuzione.

Come previsto dall'articolo 3 dello stesso D.P.C.M. del 12.12.2005, la Regione Siciliana si è avvalsa della possibilità di introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento, riservandosi di identificare, successivamente, gli interventi il cui impatto paesaggistico può essere valutato mediante la presentazione di una documentazione di uno schema semplificato, il cui facsimile è riportato in allegato allo stesso D.A. m. 9280/2006.

In una fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, sono stati compresi in questa categoria alcuni interventi di minore impatto, perché accessori e di arredo, in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi quali :

- Antenne, parabole
- Cartellonistica (stradale e pubblicitaria), insegne pubblicitarie
- Manufatti di arredo urbano (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'att. 10 del D.Lgs 42 del 2004)
- Strutture temporanee di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana
- Strutture stagionali collegate all'attività turistica e del tempo libero
- Strutture di copertura non superiori a 10 mq. (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell'art. 10 del D.lgt. 42 del 2004)
- Pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 20mwe.
- Impianti di condizionamento.

Oggi, alla luce dell'esperienza maturata nell'ordinamento statale e in quello delle altre Regioni - dove le nuove disposizioni sono divenute operative nel mese di luglio 2006 - nonché delle proposte avanzate nel corso degli incontri, a tal fine, organizzati, da questo Dipartimento - si ritiene che all'elenco degli interventi per la cui valutazione è sufficiente lo schema semplificato, possano aggiungersi i seguenti:

- varianti in corso d' opera di edifici pubblici o privati che non configurino varianti sostanziali alle caratteristiche tipologiche e formali dei progetti già autorizzati con nulla - osta della Soprintendenza.
- interventi agro-silvo-pastorali che incidono marginalmente sull'assetto idrogeologico;
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi comprese quelle relative a impianti tecnologici che comportano variazioni esterne;
- occupazione temporanea di suolo pubblico e/ o privato per depositi, attrezzature mobili, tettoie, purchè la loro installazione non comporti movimenti di terra, esclusi gli impianti di betonaggio e conglomerati bituminosi e quelli a carattere permanente;
- costruzione, ampliamento e ristrutturazione di monumenti ed edicole funerarie;
- costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici pubblici e privati ricadenti nel centro abitato come delimitato dallo strumento urbanistico, inseriti in Piani Particolareggiati, lottizzazioni convenzionate, planovolumetrici esecutivi e Piani di Recupero, già approvati;
- costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici privati in zone ricadenti nel centro abitato come delimitato dallo strumento urbanistico con volumetria complessiva realizzabile inferiore a 1.200 mc fuori terra;
- costruzione, ampliamento e ristrutturazione di edifici rurali ricadenti in zona agricola con volumetria complessiva non superiore a 900 mc fuori terra;
- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria all' interno del centro abitato;
- realizzazione di opere complementari quali cancellate, muri di recinzioni e di contenimento, passi carrai ecc.

Sono, invece, escluse, dalla procedura di valutazione paesaggistica le istanze di condono edilizio.

Per tutte le restanti tipologie di intervento, non incluse nelle precedenti elencazioni e non menzionate al paragrafo 4 dell'allegato al Decreto Assessoriale n. 9280 del 28.7.2006, la relazione paesaggistica dovrà essere presentata in conformità a quanto previsto nel paragrafo 3 del sopra citato allegato al D.A. n. 9280/06.

Al fine di facilitare la redazione della relazione paesaggistica, saranno, a breve, disponibili sul sito www.regione.sicilia.it/beniculturali i provvedimenti di tutela paesaggistica finora adottati, mentre sul sito www.bca.gis.sicilia.it sono già disponibili i seguenti piani :

- Ambito A1 - Piano Territoriale Paesaggistico dell'Area dei Rilievi del Trapanese
- Piano Territoriale Paesaggistico del Territorio Provinciale di Caltanissetta (a breve)
- Piano Territoriale Paesaggistico delle Isole Egadi

Con la nota n. 124727 del 21.12.2007, questo Dipartimento ha fornito alcune prime direttive, disponendo la restituzione dei progetti , privi di relazione paesaggistica, presentati a codeste Soprintendenze dopo il 1° gennaio 2007, ma, alla luce delle nuove ed ulteriori istruzioni sopra riportate, si ritiene che la necessità di procedere alla restituzione dei progetti incompleti non sussista per gli interventi, il cui impatto paesaggistico può essere valutato mediante la presentazione dello schema semplificato e per i quali, quindi, a meno che non si presentino problematiche di particolare rilevanza, può essere inviata una semplice richiesta di integrazione della documentazione, con l'avvertenza che, qualora la stessa non venga presentata, il progetto sarà restituito con parere sfavorevole.

FIRMATO

Il Dirigente Generale
Avv. Romeo Palma